



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 50

Data : 26/06/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 26/06/2017 Numero 50

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DI ANIMALI RINVENUTI SENZA PROPRIETARIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI OME

L’anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	
PATELLI LAURA	ASSESSORE	
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 3

Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della medesima legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

il Codice civile;

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "*Legge quadro sul volontariato*";

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che "*dimostrino attitudine e capacità operativa*";

- il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Rilevato ancora che:

- ai sensi della legge n. 281 del 14.08.1991 lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- la legge regionale 15/2016 all'art 107, comma 12 prevede: "Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;

b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;

c) l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;

d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 e dei medici veterinari;

Dato atto che al 30/06/2017 scadrà la convenzione in essere ATS di Brescia relativa al servizio di ricovero e cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Ome;

Ravvisata la necessità di procedere di individuare una struttura per il ricovero e cura di animali rinvenuti senza proprietario sul territorio del Comune di Ome, ai sensi delle succitate leggi;

Valutato che per il Comune si configura come sicuramente vantaggioso avvalersi dell'attività di un'Associazione che abbia fra le finalità statutarie il benessere animale, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di ricovero e cura di animali rinvenuti senza proprietario sul territorio del Comune di Ome, ai sensi delle succitate leggi;

Vista la proposta presentata dall'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione SOS Randagi" di Brescia per il ricovero e cura di animali rinvenuti senza proprietario sul territorio del Comune di Ome, ai sensi delle succitate leggi;

Ritenuto di stipulare apposita convenzione, come da schema allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di riconoscere all'Associazione un contributo annuo di € 0,10 per abitante (calcolato con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente) a titolo di sostegno ad un'attività che si propone di tutelare gli animali e di assicurare il loro benessere;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di avvalersi dell'attività di un'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione SOS Randagi" di Brescia per la gestione del servizio di ricovero e cura di animali rinvenuti senza proprietario sul territorio del Comune di Ome, ai sensi delle succitate leggi;

3. di riconoscere all'Associazione "SOS randagi" un contributo annuo di € 0,10 per abitante (calcolato con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente) a titolo di sostegno ad un'attività che si propone di tutelare gli animali e di assicurare il loro benessere;

4. conseguentemente, di demandare al Responsabile dell'Area Affari generali l'adozione dei provvedimenti per la stipula della Convenzione;

5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di sottoscrivere quanto prima la Convenzione e rendere operativo il rapporto di collaborazione tra Comune ed Associazione di volontari, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] **E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

[X] **Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari** art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/06/2017 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 26/06/2017

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe